



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Ordinanza Sindacale n. 28 del 02/08/2018**

Repertorio Generale n. 951 del 02/08/2018

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE INERENTE LA PREVENZIONE INCENDI NEL PERIODO ESTIVO. - INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE, FRONTEGGIARE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA PER IL PERIODO INERENTE L'ANNO 2018..**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### Ordinanza Sindacale n. 28 del 02/08/2018

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE INERENTE LA PREVENZIONE INCENDI NEL PERIODO ESTIVO. - INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE, FRONTEGGIARE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA PER IL PERIODO INERENTE L'ANNO 2018..**

#### IL SINDACO

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di diversa natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati dei fondi agricoli, comportano il proliferare di erbe, di rovi e di sterpaglia che, per le alte temperature estive, sono causa predominante di combustione ed incendi;

**Considerato** che, come verificatosi negli scorsi anni, parte del territorio comunale è soggetto ad incendi, che spesso si sviluppano nelle immediate vicinanze dell'abitato di questo Comune;

**Viste** le prescrizioni di massima della Polizia Forestale per la Provincia di Messina;

**Vista** la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Vista** l'art. 40 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

**Visto** l'art.38 della Legge 8 giugno 1990, n.142; Visti gli artt. 449 e 650 del C.P. ;

**Visto** il T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. n.733/1931;

**Visto** il T.U. degli EE.LL. di cui al D. Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art.54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

**Visto** l'art.69 dell'O.R.EE.LL. Sicilia (D.P.R.S. n.6/53);

**Visto** il D.P. della Regione siciliana n.297/2008;

**Visto** il D.Lgs n.205 del 2010;

**Visto** il Decreto Legge 24 Giugno 2014 n.91, concernente "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilascio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.144 del 24/06/2014" riguardo agli aspetti di prevenzione incendi

per attività riconducibili all'agricoltura e agroforestali;

**Visto** l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

## **ORDINA**

- 1) a tutti i proprietari, ed a coloro che per qualsiasi titolo abbiano l'uso di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità; in particolare di procedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché alla rimozione di quanto combustibile;
- 2) di stabilire che le attività di prevenzione incendi di cui al punto 1 non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di piste tagliafuoco;
- 3) a tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere presenti nel Comune di Taormina di tenere le proprie terre sgombre da erbe e foglie secche o di altra materia combustibile, fino a 20 metri dai cigli stradali. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali, ove sono in corso lavori di incatramatura. È buona norma tenere puliti da stoppie i confini.

## **VIETA**

in tutto il territorio comunale e per l'intero anno solare di:

- usare fuochi d'artificio in aree diverse da quelle appositamente individuate e autorizzate.
- gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigarette o qualunque tipo di materiale acceso nei boschi e nei terreni cespugliati.
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o braci nelle aree boschive, cespugliate e in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile.
- fino al 14 Ottobre 2018, è fatto divieto assoluto di accendere fuochi, bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio, avendo cura tuttavia di mantenere le condizioni di cui al punto 1.
- dal 16 Ottobre 2018 al 14 Giugno 2019, è ammesso l'abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, purché avvenga lontano dalla vegetazione circostante e dalle strutture ed infrastrutture presenti. In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con cautela dalle ore 05,00 alle ore 09,00, ad esclusione delle giornate calde e ventose. Della zona e dell'orario di abbruciamento, con l'indicazione precisa sul luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle modalità dell'esecuzione dello stesso, delle cautele che si intendono adottare nonché dei nominativi dei responsabili delle operazioni, dovrà darsi di volta preventiva comunicazione, al Distaccamento Forestale competente per territorio (Messina) che deve rilasciare apposita autorizzazione. Copia della stessa dovrà essere invitata agli uffici Comunali di Protezione Civile e Polizia Municipale. Inoltre è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

## **AVVERTE**

- 1) La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministrativi e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.
- 2) Trascorso inutilmente il termine del 14/08/2018, si procederà all'esecuzione d'ufficio di quanto ordinato e conseguentemente al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.
- 3) In caso di incendio, la violazione della presente Ordinanza sarà altresì punita con una sanzione

di €.51,00 ad €.258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato ai sensi del D.P.R.S. n.297/2008 e dall'art. 40, comma 3, della legge regionale n.16/1996.

4) L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €.50,00 ad €. 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs n.267/2000.

5) Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di Legge, saranno segnalati alla Prefettura e alla Autorità Giudiziaria.

6) Restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

## **INVITA**

I cittadini di prestare la loro opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne o nelle zone urbane o periferiche e a chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti amministrazioni:

- Vigili del fuoco tel. 115
- Corpo forestale tel. 1515
- Polizia Municipale di Taormina tel. 0942620015
- Polizia di Stato tel. 113
- Carabinieri tel. 112

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune;
- inserita nel sito istituzionale del Comune
- affissa in appositi spazi del territorio comunale;
- trasmessa, per quanto di competenza a:

1 Prefettura di Messina.

2 Dipartimento Regionale di Protezione civile.

3 Distaccamenti del Corpo Forestale ubicati nei rispettivi territori di appartenenza.

4 Provincia Regionale di Messina.

5 Consorzio Autostrade.01 A.N.A.S.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, mentre il responsabile d'area è incaricato della predisposizione degli atti necessari alla eventuale esecuzione in danno con conseguente recupero delle somme anticipate a carico degli inadempienti. Salvo i casi previsti dal C.P. o da Leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno comunicate alla Prefettura di Messina. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

**Sottoscritta dal Sindaco**

- **(BOLOGNARI MARIO)**  
**con firma digitale**





# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

I SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determina N. 28 del 02/08/2018

**Oggetto:** ORDINANZA SINDACALE INERENTE LA PREVENZIONE INCENDI NEL PERIODO ESTIVO. - INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE, FRONTEGGIARE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA PER IL PERIODO INERENTE L'ANNO 2018..

Registrazione Albo on-line n. 1387/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 02/08/2018 al 17/08/2018

Taormina li, 22/08/2018

Sottoscritta dal Responsabile  
Albo Pretorio  
(MOLINO MASSIMILIANO)  
con firma digitale